

Sabato, 17 Ottobre 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)

Scopri Parodontax

Visita [Parodontax.it](#) e Scopri i rimedi contro Gengive Sanguinanti



I M M I G R A

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4619 del 2 ottobre 2015 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

Like 2,465 people like this. Be the first of your friends.



Pensionline
la pensione integrativa di Genertellife che costruisce con te un futuro redditizio.

CALCOLA

3,41%
Tasso 2014
GESTIONE
SEPARATA

*Rendimento 2014 riferito alla Separata Ri Alto Previdenza. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere la nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto su www.genertellife.it

Prestiti Cattivi Pagatori

Fino a 30000€ in 24h a
Casa Tua Senza Spese.
Solo Se Dipendenti.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6602 del 2015, proposto da: ***** , rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Susini, Piera Cini e Luisa Fonti, con domicilio eletto presso Luisa Fonti in Roma, viale Mazzini, n. 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Livorno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00134/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Livorno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Paolantonio su delega di Fonti e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** , cittadino marocchino, aveva agito in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per l'annullamento del provvedimento del Questore della provincia di Livorno, che ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui era titolare e ha respinto l'istanza di rinnovo del titolo in questione presentata dal predetto, rilevando: che lo straniero aveva ottenuto la precedente autorizzazione al soggiorno, valida fino al 16/6/2013, sulla base di documentazione relativa ad

un rapporto di lavoro domestico in realtà mai instaurato e che perciò lo stesso straniero risulta indagato per i reati di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e agli artt. 483, 81 e 110 C.P. 00134/2015.

2. - Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 134/2015, rilevando che nel caso in esame può ritenersi accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro, in base al quale il permesso di soggiorno di cui si discute è stato rinnovato nel 2011. Da ciò consegue che il titolo illegittimamente rilasciato doveva essere revocato e che il rinnovo richiesto non poteva essere concesso, risultando irrilevanti le circostanze sopravvenute e non essendoci neppure spazio per valutazioni relative alla mancanza di pericolosità sociale del ricorrente e al suo inserimento sociale e lavorativo.

3. - L'appellante sostiene che nell'affermare la falsità del documento la sentenza non ha voluto valutare il fatto che il reato è stato evidentemente posto in essere da terzi e non dall'appellante, il quale è stato vittima del raggio operato dall'agenzia ***. Egli non era a conoscenza della falsità del documento come il TAR ha ritenuto, tanto è vero che il giudice penale ha accettato la sua costituzione quale parte civile nel processo a carico della predetta Agenzia. Inoltre il TAR non si è curato del fatto che nel frattempo l'appellante si era messo in condizione di lavorare e di produrre il reddito necessario costituendo impresa edile artigiana e che dunque, in base ad elementi sopravvenuti, sussistevano i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio senza articolare difese.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l'esame in sede cautelare della istanza per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, avvisate le parti, ha ritenuto che sussistano i presupposti per la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

6. - La sentenza del TAR deve essere confermata a prescindere dalla affermazione di una responsabilità dello straniero interessata nella presentazione di un documento certamente falso in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In ogni caso la presentazione di un documento falso nell'attestazione di un presupposto essenziale costituisce certamente una valida causa di rigetto della richiesta a norma delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, penultimo periodo, ("La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda") che valgono secondo i principi generali per la presentazione di qualsiasi istanza.

7. - I fatti sopravvenuti devono essere sottoposti alla Autorità amministrativa con separata istanza, alla quale l'Autorità stessa è tenuta a rispondere, non sussistendo nella precedente vicenda fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilità penali dello stesso straniero interessato.

8. - L'appello deve essere conseguentemente respinto e la sentenza del TAR confermata anche nella sua motivazione.

9. - Tenuto conto del carattere formale della costituzione in giudizio delle Amministrazioni interessate le spese tra le parti devono essere compensate per la presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate per il presente grado del giudizio .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

●

Domenica, 11 Ottobre 2015



CAF ACLI



Archivio Fiscale Gratuito

Iscriviti all'Area Riservata my CAF Scopri i Servizi Personalizzati!

News



[Sri Lanka. Conversione patente di guida](#)

Con circolare del 2 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che, al fine di

...

[Leggi tutto »](#)

[Incrementati i posti per l'accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione](#)

internazionale e umanitaria

Con il decreto del ministro dell'Interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di ...

[Leggi tutto »](#)

Verifica dell'accordo d'integrazione e conteggio dei crediti

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare finalizzata a fornire ulteriori chiarimenti relativi alla fase ...

[Leggi tutto »](#)

In vigore da oggi il nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale

Il nuovo Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'...

[Leggi tutto »](#)

Accordo UE sull'immigrazione

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)



Prestiti INPDAP €90.000

Tassi
Esclusivi
riservati a
dip Statali
Pubblici
Pensionati.
Chiedi



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)